



07.01.2014

QUESITO:

Attività di acconciatore estetista – si chiede se un titolare di tale attività in un Comune possa procedere all'apertura ed esercizio della stessa attività anche in un altro Comune, e relativi requisiti occorrenti per tale attività.

RISPOSTA:

In primo luogo è necessario precisare che le attività di acconciatore ed estetista sono distinte e per ciascuna di esse opera una specifica normativa, con propri requisiti per i rispettivi operatori.

Per l'esercizio di tali attività, sono necessarie apposite figure professionali in possesso delle relative abilitazioni professionali, che possono essere detenute anche dallo stesso soggetto.

Ciò detto, analizziamo dapprima le disposizioni relative all'attività di acconciatore e, a seguire, quella di estetista.

L'attività di acconciatore è disciplinata dalla legge 17.8.2005, n. 174 (n G. U. n. 204 del 2.9.2005).

L'art. 2, comma 2 della legge 174/05, è stato modificato una prima volta dall'art. 77 del D. Lgs. 59/10, stabilendo che l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a dichiarazione di inizio attività.

Successivamente, il D. Lgs. 147/12 all'art. 15 ha nuovamente modificato l'art.2, comma 2, sostituendo le parole "dichiarazione di inizio attività" con "segnalazione certificata di inizio attività (Scia)".

L'art. 3 della stessa legge 174/05 ha previsto che per esercitare l'attività di acconciatore era necessario il possesso di un'apposita abilitazione professionale da conseguire a seguito di esame teorico – pratico.

Tale esame poteva essere sostenuto previa partecipazione ad un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di pratica della durata di anno, ovvero di attività presso un acconciatore per lo stesso periodo.

In alternativa, un periodo di lavoro di tre anni presso un esercizio di acconciatore e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica. Tale periodo di lavoro è ridotto ad un anno qualora sia stato preceduto da attività di apprendistato

Al comma 5 dello stesso art. 3 viene introdotta la figura del "Responsabile tecnico" in possesso della citata abilitazione professionale per l'attività di acconciatore, stabilendo che per ogni sede ove si esercita l'attività di acconciatore deve essere individuato un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale.

Il D. Lgs. 59/2010, con l'art. 77, comma 2, dopo il comma 5, ha inserito il comma 5-bis prevedendo che il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

Infine, il D. Lgs. 147/12, sempre con l'art. 15, è intervenuto sul predetto comma 5-bis dell'art. 3 della legge 174/05, prevedendo che il responsabile tecnico dell'impresa, che esercita attività di acconciatore, deve essere iscritto al REA (repertorio delle notizie economico-amministrative) presso la Camera di Commercio, contestualmente alla presentazione della Scia per l'inizio dell'attività.

L'attività di estetista è disciplinata dalla legge 4.1.1990, n.1 (in G. U. n. 4 del 5.1.1990).

L'art. 2, comma 1, della legge 1/90, nella prima stesura, aveva stabilito che l'esercizio dell'attività è consentito ai soggetti iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese, nonché rilascio di autorizzazione comunale.

Tale articolo è stato del tutto modificato, dapprima, dall'art. 78, comma 1, del D. Lgs. 59/10, ove permaneva l'obbligo dell'iscrizione delle imprese, individuali o societarie, al predetto Albo o Registro, ma veniva stabilito che l'esercizio dell'attività di estetista era soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentarsi al Suap del Comune sede dell'attività.

Il D. Lgs. 147/12, con l'art. 16, ha nuovamente modificato l'art.2, sostituendo le parole "dichiarazione di inizio attività" con "segnalazione certificata di inizio attività (Scia)", come peraltro già fatto per gli acconciatori.

Inoltre, l'art. 3 della stessa legge 1/90 ha previsto che per esercitare l'attività di estetista era necessario il possesso di un'apposita qualificazione professionale da conseguire a seguito di esame teorico – pratico previa partecipazione ad un corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di pratica della durata di anno, ovvero di attività presso un acconciatore per lo stesso periodo.

In alternativa, un periodo di lavoro non inferiore a tre anni presso una impresa di estetista, seguito dalla partecipazione a un apposito corso regionale di formazione teorica di almeno 300 ore.

Ovvero un periodo di lavoro di un anno, quale dipendente, presso uno studio medico specializzato o una impresa di estetista, preceduto da attività di apprendistato sempre presso un esercizio di estetista, e seguita da un corso regionale di formazione teorica di almeno 300 ore.

L'art. 78, comma 2, del D. Lgs. 59/10 ha inoltre modificato anche l'art.3 della legge 1/90, introducendo il comma 01 prima del comma 1, prevedendo, come già per gli acconciatori, la figura del "Responsabile tecnico"; nel medesimo comma ha stabilito che per ogni sede dell'impresa, ove viene esercitata l'attività di estetista, deve essere individuato un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, con l'obbligo di garantire la propria presenza durante l'espletamento di detta attività.

Dopo aver indicato i requisiti richiesti per l'esercizio di dette attività, in conclusione, precisiamo che il titolare di un'attività di acconciatore e/o estetista potrà aprire un altro esercizio nello stesso o in altro comune, a condizione che per il secondo esercizio provveda a nominare un responsabile tecnico, in possesso della relativa qualificazione professionale, che garantisca la sua presenza durante lo svolgimento dell'attività.

C. te M. Pezzullo